

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

PREMESSA

1. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall'ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale.
4. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione provinciale della medesima ANTEAS.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Verona, L.ge Galtarossa 22d; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Provinciale.
7. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS si propone, inoltre, di:
 - fornire supporto e aiuto alle associazioni associate;
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;

- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali, incluso la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D. Lgs. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, in quanto articolazione provinciale dell'ANTEAS, esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - i. Servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte (lettera m, Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - ii. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - iii. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c, Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - iv. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - v. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - vi. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l (elle), Art. 5 D. LGS 117/2017);
 - vii. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, Art. 5 D. LGS 117/2017);

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

- viii. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale (lettera u, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- ix. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (lettera w, Art. 5 D. LGS 117/2017);
- x. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, (lettera z, Art. 5 D. LGS 117/2017);

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS può anche svolgere attività di:

- xi. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionale;
 - xii. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - xiii. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - xiv. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
2. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS può svolgere attività diverse secondarie e strumentali, individuate dall'organo di amministrazione, rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
3. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
4. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.
5. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 - SOCI

1. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, in quanto articolazione provinciale dell'ANTEAS, ha come Soci le Associazioni ANTEAS avente sede legale nell'ambito territoriale provinciale e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

2. I soci dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
3. Possono affiliarsi all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, che abbiano sede legale e svolgano le loro attività sul territorio comunale e provinciale di Verona e non abbiano scopo di lucro.
4. In particolare, possono essere Soci Affiliati dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del D. LGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte nella sezione "associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
5. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS, dell'ANTEAS VENETO APS e dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 7.
6. La procedura di ammissione del Socio Affiliato è disciplinata secondo l'Art. 23 Codice del terzo Settore, ed è deliberata dall'organo di amministrazione su richiesta dell'interessato e decorre dalla data di delibera.
7. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e Provinciale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS, dell'ANTEAS VENETO APS e dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.
8. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, può associare ad ANTEAS e ad A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, in qualità di Soci Aggregati, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (affiliate) che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni.
9. L'adesione all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Tutti gli associati, affiliati e aggregati, hanno diritto ad un voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto all' Art. 4 comma 2.
11. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento ANTEAS Nazionale.
12. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
13. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Provinciale su proposta del Consiglio Direttivo.

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

14. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS; b) di essere informati sulle attività dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
3. Possono essere delegati alle Assemblee dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS così come a quelle regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.
4. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Provinciale, né prendere parte all'attività dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
5. I soci dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Direttivo, per il Socio Affiliato e dal Consiglio Direttivo per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti per il Socio Affiliato, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Direttivo, e dal Consiglio Direttivo per il Socio Aggregato qualora venga constatato: I. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e Provinciale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; II. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

Regionale e Provinciale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; III. il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, richiamati all'art. 24 del Codice Civile e che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEAS o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal presente Statuto, purché motivate e comunicate formalmente all'associato il quale ha diritto ad un contraddittorio, prima della decisione e facoltà di appello all'assemblea.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS:
 - L'Assemblea Provinciale
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente Provinciale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se dovuto)
 - Organo di controllo (se dovuto)
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS.
2. L'Assemblea Provinciale è composta da tutti i soci, affiliati e aggregati, in regola con la domanda di iscrizione e il versamento della quota sociale per l'anno in corso:
 - a. I presidenti delle ANTEAS associate presenti sul territorio provinciale;

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

3. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Provinciale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali; a quelle Provinciali, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello provinciale su base locale.
4. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale ha diritto a un voto. L'Assemblea Provinciale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto.
5. L'Assemblea Provinciale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente Provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.).
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Provinciale; in tal caso il Presidente Provinciale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 6.
8. L'Assemblea Provinciale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. Qualora l'Assemblea convocata in prima convocazione non raggiunga il quorum, la stessa avrà luogo in seconda convocazione e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere saranno assunte a maggioranza dei presenti.
9. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.
11. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
12. L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale.
13. L'Assemblea Provinciale ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi Nazionali e Regionali dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
 - e. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - g. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;

Scelto 16.04.2017

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

- h. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
 - i. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione;
 - j. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Qualche Anzi*
- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo Settore, dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
 - 2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo dispari di 5 a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea Provinciale al proprio interno;
 - 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
 - 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Provinciale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
 - 5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
 - 6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere e revocare il Presidente Provinciale e il Vicepresidente Provinciale;
 - b. Propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci;
 - c. Attuare le delibere sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dall'Assemblea Provinciale;
 - d. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
 - e. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Provinciale per motivi di necessità e di urgenza;
 - g. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o previsto per legge;
 - h. Sostituire il componente dimissionario o che viene meno alle sue funzioni per gravi motivi con il primo dei non eletti e nel caso non ci sia, procedere a nuove elezioni.
 - 7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente Provinciale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'ANTEAS, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS nell'ambito del territorio provinciale.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente Provinciale, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

1. Ove si renda vacante la carica di Presidente o in caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea Provinciale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione a nuova nomina.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
3. L'organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea Provinciale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Provinciale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.
6. I componenti dell'organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Provinciale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. La carica di organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS.
8. I componenti del l'organo di controllo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 11 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Provinciale dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è immediata nei momenti in cui si verificano.
3. La carica di Presidente di A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o Regionale di ANTEAS.

ARTICOLO 12 - REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto ad A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Quote associative e Contributi dei soci;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS nei termini di legge;
 - g. Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
 - h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 15 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea Provinciale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente (art 13 CTS), qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea Provinciale viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Provinciale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Provinciale e potrà essere consultato da ogni socio.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Provinciale.
2. L'Assemblea Provinciale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Provinciale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VERONA APS - STATUTO

dell'Assemblea Provinciale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Provinciale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



13 GEN. 2023

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Barbara Dese

REG. _____ REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
T.R.S. _____ DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
CAT. _____ UFFICIO TERRITORIALE DI SOAVE
AL N° 42 ATTI SERIE 3
ATTO ESENTE 0,00
D. LGS. (LETTERE) EURO 3600/00
11/7/2017 IL DIRETTORE